Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 27 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1283.
Integrazione delle vigenti norme relative alla Scuola di guerra aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447, riguardante la costituzione della Scuola di guerra aerea, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica;
Ritenuta la necessità di modificare le norme contenute nel predetto Regio decreto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto 28 febbraio 1935, n. 447, è modificato come segue:

« Alla Scuola di guerra aerea è assegnato il seguente personale permanente:

a) un generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in qualità di comandante in 1ª ».

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nello stesso articolo.

Art. 2.

La determinazione della graduatoria di merito al termine di ciascun corso normale della Scuola di guerra aerea verrà fatta mediante la media aritmetica tra il voto risultante dalla media generale delle votazioni attribuite negli esami ed un voto attribuito per l'attitudine professionale.

Art. 3.

La media generale delle votazioni attribuite agli esami risulterà dalla media aritmetica dei punti conseguiti per ogni singola materia ai quali verrà applicato, per ciascuno, il relativo coefficiente che potrà variare dal 7 al 10 incluso e che sarà comunicato agli ufficiali allievi prima dell'inizio degli esami.

La definizione dei coefficienti di importanza per ogni singola materia verrà fatta dal Consiglio permanente della Scuola di guerra aerea, composto come segue:

— comandante in 1ª della Scuola di guerra aerea;
— comandante in 2ª della Scuola di guerra aerea;
— direttore dei corsi normali;
— i comandanti dei corsi normali;
— tutti gli insegnanti titolari delle materie svolte durante il corso.

Art. 4.

Il voto di attitudine professionale sarà desunto dalla media aritmetica di due distinte votazioni relative a:

— 1° attitudine militare;
— 2° consistenza culturale.

1° Il voto di attitudine militare verrà attribuito ad ogni ufficiale allievo da una Commissione composta dal comandante della Scuola di guerra aerea, dal comandante in 2ª e dal direttore dei corsi normali. Tale Commissione provvederà altresì alla compilazione del verbale definitivo per l'assegnazione del voto di attitudine professionale.

L'attitudine militare sarà valutata in base ad accurato esame delle attitudini e delle qualità militari, morali e di carattere dell'ufficiale, appalesatesi durante lo svolgimento del corso, tenendo in particolare conto gli elementi emersi in occasione di manovre, esercitazioni collettive e simili. La sintesi degli elementi raccolti sarà trascritta in apposita « cartella caratteristica ».

2° La valutazione della consistenza culturale nei riguardi della cultura generale, interessamento ed applicazione allo studio dimostrata durante il corso a mezzo di esperimenti scritti ed orali, risulterà dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esperimenti medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 luglio 1938-XVI, n. 1284.

Abrogazione e sostituzione delle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse al R. decreto 25 novembre 1937-XVI, n. 2191, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e successive modificazioni;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040;
Visto il R. decreto 25 novembre 1937-XVI, n. 2191;
Udito il Consiglio superiore di marina,
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse al R. decreto 25 novembre 1937-XVI, n. 2191, sono abrogate e sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 9 giugno 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 134. — MANCINI.

TABELLA 1.

CORPO DI STATO MAGGIORE. — Ruolo dei Comandi Navali (Ruolo C. N.).

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO					CAPITANI DI FREGATA					CAPITANI DI CORVETTA				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			
		trasferimenti nel ruolo C. M. a)	promozioni per vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T.U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo C. M. a)	promozioni per vacanze in gradi superior (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo C. M. a)	promozioni per vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)
1937	64	—	—	—	—	121	—	—	—	—	163	—	—	—	—
1938	67	3 (2)	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	16	125	8 (2)	16	13	29	181	6 (2)	29	26 (3)	55

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1938 dal R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040.
(2) A diminuzione del ruolo dei Comandi navali per costituzione del ruolo dei Comandi marittimi.
(3) Di cui 1 a diminuzione del ruolo dei Comandi navali per costituzione del ruolo dei Comandi marittimi.

Nota. Due dei posti di contrammiraglio possono essere riservati a capitani di vascello provenienti dal ruolo dei Comandi marittimi, senza diritto, però, ad ulteriore avanzamento ad ammiraglio di divisione.

TABELLA 2.

CORPO DI STATO MAGGIORE — Ruolo dei Comandi marittimi (Ruolo C. M.).

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO							CAPITANI DI FREGATA							CAPITANI DI CORVETTA						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vac. neces. nel grado deriv. da			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vac. neces. nel grado deriv. da			Organico del ruolo
	Dal pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	promozioni per vacanze in gradi superiori (1)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T.U.	Totale vacanze da coprire		Dal pari grado del ruolo C. N.	Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	promozioni per vacanze nei gradi superiori	aum. di org. e cause di cui alle lett. a) e b) art. 30 T.U.	Totale vacanze da coprire		Dal pari grado del ruolo C. N.	Dal grado inferiore del ruolo unico	Totale	Promozioni per vacanze nei gradi superiori	aum. di org. e cause di cui alle lett. a) e b) art. 30 T.U.	Totale vacanze da coprire	
1937	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	23
1938	3	—	3	Quando vengono attribuiti a C. V. del ruolo C. M. posti di C. A. nel ruolo C. N.	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	—	16	8	—	8	—	—	—	37	6	1	7	—	—	—	30

(1) I capitani di vascello del ruolo C. M. possono avanzare al grado di contrammiraglio nel ruolo C. N. nel limite massimo di due, senza diritto ad ulteriore promozione in S. P. E.

TABELLA 3.

CORPO DEL GENIO NAVALE. — Ruolo delle Direzioni (Ruolo D.)

ANNI	COLONNELLI					TENENTI COLONNELLI					MAGGIORI				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie			
		trasferimenti nel ruolo S. a)	promozioni per vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo S. a)	promozioni per vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T.U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo S. a)	promozioni per vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T.U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)
1937	12	—	—	—	—	40	—	—	—	—	53	—	—	—	—
1938	14	—	Quando si forma la vacanza nel grado superiore.	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	3	42	1 (2)	3	6	9	58	3 (2)	9	9 (3)	18

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1938 dal R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040.
(2) A diminuzione del ruolo delle Direzioni per costituzione del ruolo dei Servizi.
(3) Di cui 1 a diminuzione del ruolo delle Direzioni per costituzione del ruolo dei Servizi.

TABELLA 4.

CORPO DEL GENIO NAVALE. — Ruolo dei Servizi - (Ruolo S.)

ANNI	COLONNELLI							TENENTI COLONNELLI							MAGGIORI						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo
	Dal pari grado del ruolo D.	Dal grado inf. del ruolo S.	Totale	promozioni per vacanze in gradi sup.	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U.	Totale vacanze da coprire		Dal pari grado del ruolo D.	Dal grado inf. del ruolo S.	Totale	promozioni per vacanze in gradi sup.	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U.	Totale vacanze da coprire		Del pari grado del ruolo D.	Dal grado inf. del ruolo unico	Totale	promozioni per vacanze in gradi sup.	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U.	Totale vacanze da coprire	
1937	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	14
1938	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	9	3	1	4	—	—	—	18

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1938-XVI, n. 1285.

Cancellazione dell'abitato di Staiti, in provincia di Reggio Calabria, dall'elenco di quelli da trasferire a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;
Ritenuto che l'abitato di Staiti, in provincia di Reggio Calabria, fu incluso nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Considerato che, in prosieguo di tempo, è stato constatato che le condizioni geologiche del sottosuolo sono tali da non rendere necessario lo spostamento dell'abitato in altra sede;
Ritenuto, quindi, che l'abitato suddetto può essere cancellato dall'elenco di quelli da spostare a totale carico dello Stato;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di Staiti, in provincia di Reggio Calabria, è escluso dalla tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1286.

Erezione in ente morale dell'Istituto delle Maestre Pie Venerini, in Fiuggi.

N. 1286. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretto in ente morale l'Istituto delle Maestre Pie Venerini, altrimenti detto « Istituto di Santa Chiara » di Fiuggi (Anticoli di Campagna) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1287.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine Cassinesi, in Terranuova Bracciolini (Arezzo).

N. 1287. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Benedettine Cassinesi, in Terranuova Bracciolini (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1938-XVI.

Scioglimento e liquidazione della Carovana dei facchini della dogana di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

E

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 35 del R. decreto 4 dicembre 1864, n. 2046;
Vista l'attuale situazione della Carovana dei facchini doganali di Catania, in rapporto alle esigenze del servizio e alle particolari condizioni di detta dogana;
Ritenuta la necessità di procedere alla liquidazione dell'Ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La Carovana dei facchini della dogana di Catania è sciolta e posta in liquidazione.
Decadono dalle rispettive cariche, il console e i graduati della Carovana stessa.

Art. 2.

Al servizio di facchinaggio della disciolta Carovana si provvederà ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 19 marzo 1934-XII, concernente il passaggio del personale e dei servizi delle Carovane di facchini doganali alle Compagnie portuali, e con l'osservanza delle norme che saranno stabilite di comune accordo dalle Amministrazioni interessate.
Tuttavia non potranno far passaggio nei lavoratori permanenti del porto i facchini doganali che, all'atto del trasferimento dei servizi e del personale alle Compagnie portuali, non siano riconosciuti fisicamente idonei in base a visita medica fiscale.

Art. 3.

Per la liquidazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è nominato il cav. Arturo Magno, ricevitore capo della dogana di Catania, con l'incarico di provvedere, nel minor tempo possibile:

1° alla liquidazione dell'attivo della disciolta Carovana;

2° alla formazione del progetto di riparto fra i vari creditori, tenendo conto delle eventuali ragioni di privilegio.

Art. 4.

A cura del liquidatore, il progetto di riparto resterà depositato presso la locale Intendenza di finanza per quindici giorni, previo avviso da pubblicarsi nell'albo di detta Intendenza e da comunicarsi a tutti i creditori ammessi, con privilegio o senza, e agli altri interessati, che abbiano affacciato ragioni di credito, pure essendo stati esclusi dal riparto.
Gli interessati dovranno depositare le loro opposizioni e osservazioni sul detto riparto alla stessa Intendenza di finanza.
Questa, decorso il termine del deposito, rimetterà il riparto stesso con le relative osservazioni, al Ministero delle finanze, che deciderà inappellabilmente.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

(3300)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 24 agosto 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1197, contenente disposizioni speciali di stato, di avanzamento, disciplinari e di quiescenza relative a militari delle Forze armate dello Stato.

(3303)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 25 agosto 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1194, recante autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli.

(3304)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 24 agosto 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1223, con il quale è stato modificato l'art. 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma.

(3305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Germania relative alla Convenzione del 9 marzo 1937 sul riconoscimento e l'esecutorietà delle sentenze giudiziarie in materia civile e commerciale.

Addì 15 agosto 1938 è stato stipulato in Berlino, mediante scambio di Note, un Accordo tra l'Italia e la Germania col quale viene stabilito che, a partire dal 15 agosto 1938, la Convenzione italo-germanica del 9 marzo 1930, relativa al riconoscimento ed all'esecutorietà delle sentenze giudiziarie in materia civile e commerciale, deve applicarsi nei rapporti tra il Regno d'Italia e l'insieme del territorio del Reich.

(3306)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Prest. Red. 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 122.

E' stato presentato per il tramutamento il certificato P. R. 3,50 per cento n. 403046 di L. 90.000/3150, intestato a Parini Maria di Daniele, domic. a Desenzano del Garda (Brescia), e vincolato per reddito militare per matrimonio da contrarre dalla titolare con Pinnola Francesco di Anselmo, tenente nei RR. CC.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1466)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 33 posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti,

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 33 posti di vice segretario in prova (grado 11° gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P. N. F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che, alla data del presente bando di concorso, siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, e per il personale civile non di

ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato, eccetto quella ferroviaria.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 hanno prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino inscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

c) sia cittadino italiano. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in economia e commercio, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare o in economia e diritto, ovvero in scienze economico-marittime (sezione armamento).

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, deve essere inviata al Ministero delle corporazioni Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento Div. 1ª, via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P. N. F. o ai Gruppi universitari Fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è inscritto, col visto del segretario o del segretario amministrativo o di uno dei vice segretari del P. N. F. e deve contenere l'attestazione che l'inscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato di iscrizione al P. F. S., che deve essere firmato dal segretari del Partito Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, e dalla Federazione che li ha in forza, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario o di un Vice segretario del P. N. F.;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal Podestà del Comune di residenza;

d) diploma originale o copia autentica di una delle lauree indicate nell'art. 2, ovvero certificato di laurea rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente Autorità scolastica;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause prev[illegible] dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

l) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

m) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo dovranno unire inoltre alla domanda, un certificato, da rilasciarsi dal Ministero presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lett. *a*) *d*) *i*) del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lett. *c*) *e*) *f*) *m*) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) *e*) *f*) *g*) *h*) del precedente art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I condidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);
b) Economia politica e scienza delle finanze;
c) Diritto corporativo e legislazione del lavoro.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) Diritto internazionale pubblico e privato;
b) Diritto civile e commerciale;
c) Elementi di statistica;
d) Lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese e tedesca.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179; per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale (gruppo *A*) e conseguiranno la nomina a vice segretari se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, salvo le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Ricci.

(3258)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a 12 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni edili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 del 17 giugno 1938 col quale venne indetto un concors oper esami a 12 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni edili (gruppo *B*, grado 11°), nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso.

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a 12 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni edili (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 4 aprile 1938 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 del 17 giugno 1938 - è prorogato fino al 30 settembre 1938-XVI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 agosto 1938 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: Valle.

(3289)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.